

DECRETO MITE N.46 DEL 30 MARZO 2021

Procedimento di valutazione di interventi ed opere in siti SIN anche se non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06

L'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato introdotto dal Decreto cosiddetto Semplificazioni n. 120/2020 per favorire la realizzazione di specifiche e determinate opere e di interventi sia nelle aree oggetto di bonifica, sia nelle aree che anche se non soggette a bonifica rientrano comunque all'interno del perimetro del sito da bonificare. Il nuovo articolo prevede che possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, altri tipi di intervento, fra i quali, ad esempio, opere di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, etc.

Lo stesso art. 242-ter prevede che questi interventi possano essere portati a termine a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che *"non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area"*.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, individuano le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Alla data attuale non risultano individuate le categorie di opere escluse dalla procedura di valutazione ed autorizzazione.

Il decreto del 30 marzo 2021 stabilisce, in coerenza con le previsioni normative del D.Lgs. 152/06 art. 242-ter l'istanza di avvio del procedimento di valutazione e relativa modulistica, per le aree di pertinenza statale (SIN).

L'allegato A del modello si applica anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano comunque occupazione permanente di suolo.

Qualora la valutazione delle interferenze sia svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione autorizzazione degli interventi e, ove previsto, nell'ambito della procedura di VIA, il proponente (gestore o proprietario) presenta solo la documentazione di cui all'Allegato 1 dell'Allegato A contenente l'elenco delle informazioni minime da fornire nell'iter di valutazione.

La modulistica approvata con il suddetto decreto verrà aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza.